



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Bari



*Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti contabili di Bari*

Corso Teorico - Pratico sul Contenzioso Tributario

Lezione 2 **Il giudizio di primo grado**

Vito Cinquepalmi
Dottore Commercialista

Tutela cautelare (1/6)

Definizione: procedimento che consente al ricorrente di chiedere alla Commissione Tributaria di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

“Non incide sulla efficacia del provvedimento impugnato, il quale conserva nelle more del giudizio i suoi effetti e la sua validità, ma esclusivamente sulla esecutività dello stesso, con la sola conseguenza che, se e fin quando permane il provvedimento di sospensione, non potrà procedersi alla riscossione coattiva né dei tributi né degli interessi relativi” (Cassazione, sentenza 19/01/2018, n. 1312).

La sola impugnazione dell'atto non blocca l'efficacia esecutiva dell'atto tributario.

Tutela cautelare (2/6)

In caso di mancata sospensione si ha la cd. “riscossione in pendenza di giudizio”:

- Versamento di 1/3 delle somme accertate (compresi interessi, escluse le sanzioni);
- Sentenza CTP sfavorevole, ulteriore 1/3 di imposta, interessi e 2/3 sanzioni;
- Sentenza CTR sfavorevole, restante 1/3 di imposta, interessi e 1/3 sanzioni.

Tutela cautelare (3/6)

Atti oggetto di sospensione

- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo e cartelle di pagamento.

Atti esclusi: quelli a contenuto non impositivo (es. atti di diniego di esenzioni tributarie, di richieste di rimborso o atti sprovvisti di natura esecutiva)

Tutela cautelare (4/6)

ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTO

Obiettivo: sospendere gli effetti lesivi dell'atto impugnato potenzialmente idoneo ad intaccare la sfera patrimoniale del ricorrente, prima di una pronuncia definitiva. La funzione principale è “paralizzare” temporaneamente gli effetti pregiudizievoli dell'atto.

Tutela cautelare (5/6)

Condizioni:

- *Fumus boni iuris*, valutazione sulla possibile fondatezza;
- *Periculum in mora*, il contribuente deve provare che l'atto impugnato è idoneo a provocare una lesione rilevante e **grave**, tale da causare un danno **irreparabile** a fronte di una sentenza futura favorevole.

Concetto di gravità, riguardo alla condizione patrimoniale e finanziaria del contribuente, il quantum deve essere commisurato al reddito.

Concetto di irreparabilità, tale da alterare e compromettere l'equilibrio economico e finanziario irrimediabilmente.

Tutela cautelare (6/6)

Iter istituito della sospensione dell'atto

1. Proposizione dell'istanza:

- unitamente al ricorso;
- mediante atto separato (notifica alle parti e deposito presso la segreteria);

2. il presidente fissa l'udienza di trattazione della sospensione (decisione entro 180gg dalla presentazione);

3. la commissione in camera di consiglio decide mediante ordinanza non impugnabile.

Reclamo/mediazione (1/8)

Fonte normativa: art. 17-bis D.Lgs. 546/1992.

Aspetti principali

1. Obbligo di reclamo per atti di valore **NON** superiore a :
 - Euro 20.000 fino al 31 dicembre 2017;
 - Euro 50.000 dal 1° gennaio 2018;
2. automatismo, il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e **può** contenere una proposta di mediazione;
3. nasce con l'obiettivo di evitare il giudizio.

Reclamo/mediazione (2/8)

Ambito soggettivo, contribuente destinatario di uno degli atti impugnabili ex art. 19

Ambito oggettivo, controversie relative a:

- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni, rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- in generale ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità (circolare ADE n. 9 del 19/03/2012).

Reclamo/mediazione (3/8)

Controversie escluse:

- atti non autonomamente impugnabili (PVC, questionario, ecc.);
- atti di valore superiore ai limiti (20.000/50.000€) e quelli di valore indeterminabile;
- diniego dell'istanza di disapplicazione della normativa per le società non operative;
- atti aventi ad oggetto tributi costituiti da risorse proprie tradizionali.

Reclamo/mediazione (4/8)

Iter:

1. Verifica circa l'applicabilità dell'istituto;
2. redazione del ricorso/reclamo come un normale ricorso, quindi, contenente tutti i requisiti richiesti dall'articolo 18.

N.B. Deve contenere, fin da subito, i motivi di contestazione che la parte intende far valere nei vari gradi di giudizio, in quanto non è consentito ampliare (successivamente) il contenuto dell'atto;

3. notifica del ricorso/reclamo entro il termine di proposizione del ricorso, tenendo conto:

- dell'eventuale sospensione di 90 giorni che consegue all'istanza di accertamento con adesione;
- sospensione feriale di 31 giorni (1 agosto – 31 agosto).

Reclamo/mediazione (5/8)

Con la notifica del ricorso/reclamo si apre una fase amministrativa di 90 giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento.

- Il ricorso non è procedibile fino a quando non è scaduto il termine per lo svolgimento dell'istruttoria. Costituzione anticipata → rinvio della trattazione ex art. 17-bis comma 3.

- E' sospesa l'esecutività dell'atto contestato, la riscossione e il pagamento delle somme dovute.

Reclamo/mediazione (6/8)

L'ufficio può:

1. Accogliere il reclamo e annullare in autotutela l'atto. La procedura si chiude con la definizione della controversia.
2. Rigettare l'istanza indicando in modo completo e dettagliato le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della pretesa tributaria. Il diniego, in caso di costituzione in giudizio del contribuente, vale come atto di controdeduzioni (circolare ADE n. 9 del 19/03/2012).
3. Cercare di definire la controversia attraverso la mediazione:
 - Se il contribuente ha inserito nel reclamo una motivata proposta di mediazione, l'ufficio può valutarla positivamente. Se ha anche inserito la rideterminazione del dovuto, può invitare a sottoscrivere;
 - se il contribuente non ha inserito una proposta di mediazione, può farlo l'ufficio.

Reclamo/mediazione (7/8)

Perfezionamento

1. Con il versamento del dovuto o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo (termine perentorio) in caso di atti impositivi o di riscossione;
2. Con la sottoscrizione dell'accordo in caso di controversia riguardante:
 - Rifiuto espresso o tacito di rimborso;
 - Operazioni catastali.

Reclamo/mediazione (8/8)

Versamento rateale

- 8 rate trimestrali se $< 50.000,00$;
- 16 rate trimestrali se $> 50.000,00$.

Effetti

- Beneficio riduzione sanzioni 35% del minimo
- Riduzione base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali correlati, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- Definitività del rapporto tributario sottostante il quale viene sostituito dall'accordo raggiunto.

Conciliazione giudiziale (1/9)

Definizione: istituto che consente di estinguere totalmente o parzialmente una lite già instaurata attraverso una transazione diretta alla rideterminazione degli imponibili e della conseguente imposta, con sanzioni ridotte.

Disciplina

- Art. 48 conciliazione fuori udienza;
- art. 48-bis conciliazione in udienza;
- art. 48-ter definizione e pagamento delle somme dovute.

Conciliazione giudiziale (2/9)

Ambito soggettivo

- Parte ricorrente;
- Parte resistente.

Ambito oggettivo

Tutte le controversie pendenti in primo o in secondo grado aventi ad oggetto tributi di ogni genere, escluse le risorse proprie tradizionali.

Non rientrano:

- Liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/1973;
- Controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973.

Conciliazione giudiziale (3/9)

Modalità

- Totale: porta all'estinzione del giudizio;
- Parziale: riguarda solo una parte del giudizio, pertanto il giudizio prosegue.

Conciliazione giudiziale (4/9)

Conciliazione fuori udienza

Presentazione di istanza congiunta sottoscritta dalle parti o dai difensori (attenzione alla procura) la quale deve contenere:

- Indicazione Commissione tributaria adita;
- Dati identificativi della causa;
- Manifestazione volontà conciliativa con indicazione degli elementi oggetto e dei termini economici;
- Liquidazione delle somme dovute;
- Motivazione delle ragioni;
- Accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi;
- Data, sottoscrizione del titolare dell'ufficio e del contribuente/difensore.

Conciliazione giudiziale (5/9)

Conciliazione fuori udienza

Presentazione da parte di entrambe le parti, deve essere depositata non oltre l'ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o secondo grado (circolare ADE n. 38/E del 29/12/2015).

Accertate le condizioni di ammissibilità:

1. Se la data dell'udienza non è stata già fissata, il Presidente di sezione provvede a fissarla;
2. Se la data è già fissata, la CTP o la CTR pronuncia:
 - Sentenza di cessazione della materia del contendere (def. TOTALE)
 - Ordinanza, il venir meno di parte della materia del contendere e la prosecuzione della trattazione per la parte non conciliata.

Conciliazione giudiziale (6/9)

Conciliazione in udienza

- Presentazione di istanza alla Commissione da parte di ciascuna delle parti, fino a 10 giorni liberi prima della data dell'udienza di primo o secondo grado;
- presuppone la previa richiesta di pubblica udienza;
- va depositata presso la segreteria della Commissione tributaria.

Contenuto:

- elementi di base;
- possibilmente la liquidazione dell'imposta, interessi e sanzioni.

Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale e la CT dichiara la cessazione della materia del contendere con sentenza.

Conciliazione giudiziale (7/9)

Conciliazione in udienza

Perfezionamento: si ha con la sottoscrizione del verbale. Esso costituisce titolo esecutivo per l'ente impositore.

Conciliazione giudiziale (8/9)

Modalità di pagamento

Versamento del dovuto o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di conciliazione o del processo verbale di conciliazione.

Versamento rateale

- 8 rate trimestrali se $< 50.000,00$
- 16 rate trimestrali se $> 50.000,00$

Conciliazione giudiziale (9/9)

Effetti

1. Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (conciliazione TOTALE).
2. Riduzione delle sanzioni amministrative (calcolate sulla base dell'imposta rideterminata) al:
 - 40% del minimo, perfezionamento nel corso del primo grado;
 - 50% del minimo, perfezionamento nel corso del secondo grado.

